

L'UNITA'

ROBA DA MATTI

di Antonio Soda

13 ottobre 2004

Il sistema delle fonti legislative del governo di centro destra italiano, all'esame della Camera, e, nella sua bizzarra e singolare originalità, frutto di una sfrenata fantasia che si è esercitata sull'astrattezza e sull'ingovernabilità delle frontiere fra le materie di legislazione.

Il sistema delle fonti è infatti diventato un autentico, inestricabile labirinto dove è assai facile smarrirsi, quasi impossibile ritrovarsi.

In esso infatti sono previste :

a- leggi bicamerali a prevalenza della Camera dei Deputati ;

b- leggi bicamerali a prevalenza del Senato sedicente federale;

c- leggi a competenza paritaria semplice;

d- leggi a competenza paritaria Camera-Senato, ma elaborate da una Commissione paritetica, che espropria la funzione dei singoli parlamentari;

e- leggi di attuazione del programma di governo, in cui la riappropriazione del potere legislativo da parte della camera politica è affidata al Governo con un coinvolgimento aberrante del Presidente della Repubblica.

Nel labirinto, il taumaturgico filo di Arianna per fuoriuscire, se possibile, dalla paralisi della circolarità del percorso legislativo, è affidato ai Presidenti delle due Camere e ad un comitato paritetico, che nello snodo del sistema dovrebbe decidere insindacabilmente.

Da ultimo, in omaggio all'inventato principio, per il quale *non iudicatum sed lex facit quadrata rotundum*, campeggia, come clausola finale risolutiva di ogni possibile difficoltà, il divieto per i disegni di legge di contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

Non solo i Presidenti delle Camere e i membri del comitato paritetico, che si immagina saranno affiancati da uno stuolo di tecnici nella selezione del percorso legislativo da assegnare alle proposte di legge, ma anche ogni singolo parlamentare dovrà esercitarsi, pena la inammissibilità della sua iniziativa, nello slalom gigante della definizione delle frontiere delle materie.

E' una clausola che farebbe inorgoglire don Ferrante di manzoniana memoria, poichè si ispira alla logica dell'assurdo, per la quale una questione che non si sa e non si può risolvere è superata attraverso la sua negazione.

Come vuole la logica, quella semplice e quella dei contrari; come manifesta ogni accadimento umano e naturale, volontario o accidentale; come insegna l'esperienza della vita familiare, sociale, economica, culturale, morale, italiana e mondiale, le materie, come insieme di fenomeni ed eventi, di assiomi e di relazioni come spazio giuridico autonomo separato, non esistono in natura e sono il prodotto di convenzioni semantiche, indefinibili nelle loro frontiere.

Ogni materia, definita astrattamente per *nomen* (istruzione, salute, previdenza, diritti civili, diritti sociali, immigrazione, politica estera confessioni religiose, ordine pubblico, sicurezza, lavoro, qualità alimentare, infrastrutture, territorio, trasporto, comunicazione e si potrebbe continuare elencando tutto il catalogo dei *nomina iuris* contenuti nell'art. 117 della Costituzione) è compenetrata e connessa con altre materie.

Per comprendere la dimensione della interconnessione fra le materie e quindi l'evanescenza e la labilità delle classificazioni terminologiche sono sufficienti pochi esempi.

Una qualsiasi disciplina del diritto alla salute contiene inevitabilmente disposizioni espresse o interferenze con i diritti civili e le prestazioni sociali essenziali, con la sicurezza, la qualità alimentare, l'ordinamento e la polizia amministrativa, la sicurezza e la tutela del lavoro.

La disciplina della ricerca scientifica e tecnologica rimanda naturalmente alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento civile - diritti e brevetti - alla sicurezza del lavoro, all'organizzazione amministrativa, allo *status* professionale, ai rapporti con l'istruzione, la formazione e l'università. E che dire poi del governo del territorio, che investe urbanistica, edilizia, diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale? E che dire delle comunicazioni e della emittenza in ambito regionale separate dalla comunicazione nazionale quasi che si possano separare i cieli di Lombardia e Emilia, di Basilicata e Calabria?

La Corte costituzionale ha avvertito, già nelle poche fattispecie sotto-poste al suo esame, la dimensione lessicale, logica, giuridica della indefinibilità delle frontiere di ogni singola materia accertando concretamente l'esistenza della loro trasversalità.

Le materie, nella loro natura "trasversale", esprimono che la linea di confine fra materie statali e materie regionali non può essere fissata una volta per tutte ma è mobile, di modo che emergono costanti dubbi di interpretazione. Le materie statali trasversali, avendo, come rileva la Corte, capacità espansiva, incrociano inevitabilmente altre materie di competenza regionale. Le difficoltà di definire il punto di congiunzione fra le leggi riguardano poi sia il settore delle materie concorrenti sia il settore delle materie esclusive.

In sostanza la conflittualità nel sistema delle fonti è data dalla mancanza nel nostro ordinamento di una clausola generale di supremazia della competenza statale.

Questo è stato il limite della riforma del Titolo V, cui oggi, dopo l'esperienza compiuta, non si pone rimedio ma che, anzi, viene esasperato fino a condurre il sistema nella totale confusione e ingovernabilità.

Riprendendo dunque la riflessione manzoniana sulla clausola finale, si giunge alla esaltazione radicale della logica dell'assurdo.

"*In rerum natura*" diceva don Ferrante, "non vi sono che due generi di cose: sostanze ed accidenti; e se io provo che il contagio non può essere né l'uno né l'altro, avrò provato che non esiste, che è una chimera".

Nelle leggi, dicono i costituenti del centro destra, non vi sono che materie esclusive o concorrenti e se io proibisco le materie trasversali e le interconnessioni fra le materie avrò dimostrato che esse non esistono.

Le leggi, dunque, ancorché logica, buon senso ed esperienza indichino che le materie siano trasversali l'una all'altra, non debbono contenere disposizioni appartenenti all'una o all'altra materia, quando ciascuna di esse, per essere definita esclusiva o concorrente, comporti un diverso procedimento legislativo e una diversa competenza delle Camere.

Posto il divieto delle materie trasversali, come Don Ferrante ha provato che la peste non è né sostanza né accidenti, il nostro elevato costituente ha dimostrato che nel mondo reale e giuridico le materie trasversali non esistono.

Salvo poi ad accorgersi, per dirla con Manzoni, che, "*his fretus*, vale a dire su questi bei fondamenti", il sistema delle fonti soccomberà nella totale confusione e ingovernabilità, proprio come don Ferrante "che non prese alcuna precauzione contro la peste; gli s'attaccò; andò a letto a morire come un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle".